

STATUTO

dell'associazione socio-culturale Palio di Ostia Antica

CAPO I : L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 : L'Associazione Palio di Ostia Antica sorge dall'iniziativa congiunta dell'Istituto Comprensivo Fanelli-Marini, della Proloco di Ostia Antica, delle Associazioni culturali locali e di alcuni cittadini che, presa coscienza delle esigenze culturali e turistiche di Ostia Antica, ritengono di sensibilizzare la cittadinanza attraverso una serie di manifestazioni culturali nel senso più ampio: dallo sport alla storia, dallo spettacolo all'archeologia.

L'Associazione ha sede in Ostia Antica, via Pericle Ducati, 12 00119 ROMA.

In particolare l'Associazione realizza annualmente un evento denominato «Palio di Ostia Antica» che consiste in una rievocazione del periodo, a cavallo tra i secoli XV e XVI, in cui il Borgo, con la Rocca di Giulio II e con la Cattedrale, assunse un notevole sviluppo artistico, socio-politico ed economico.

La sua finalità principale consiste nella salvaguardia della storia, della tradizione e della cultura ostiense, come parte integrante della storia romana e nazionale, nonché nella promozione delle caratteristiche storico-archeologiche del territorio, al fine di mantenere sempre attivo il legame con le sue radici culturali.

Art. 2 : L'Associazione promuove le attività inerenti le manifestazioni collegate al «Palio di Ostia Antica»; può altresì aderire o partecipare o patrocinare altre iniziative intraprese da altri Enti, purché non contrastanti con i fini statutari.

Art. 3 : L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 : L'Associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apolitica. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno il suo scopo specifico o la sua capacità operativa, essa potrà essere sciolta (con la maggioranza dei tre quinti) dai presenti aventi diritto al voto in una Assemblea appositamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente e, se anche questo fosse impedito, dal più anziano dei Consiglieri, designato dalla maggioranza dei membri.

Art. 5 : L'Associazione finanzia le varie attività ed iniziative, che promuove, mediante: le quote versate dai Soci, i contributi liberali erogati da Enti pubblici e da privati; i proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e/o a terzi con attività marginali di carattere commerciale.

Art. 6 la quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere restituita né considerata una sua rivalutazione.

Art. 7 : L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 8 : L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima della data dell'assemblea, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 9 : L'associazione è senza fini di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli associati, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti, negli esercizi successivi, a favore di attività istituzionali.

CAPO II : GLI ASSOCIATI

Art. 10 : Il numero degli associati è illimitato.

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari, tutti in possesso della maggiore età.

Art. 11 : Sono Soci Fondatori tutte quelle persone che hanno contribuito all'iniziale e formale costituzione dell'Associazione.

Art. 12 : Sono Soci Ordinari coloro che, su domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Sono Soci Onorari persone od enti che si siano resi altamente benemeriti nei riguardi dell'Associazione, oppure abbiano promosso iniziative e studi storici di interesse locale. Il titolo può essere attribuito anche a città, enti pubblici e privati. La competenza è dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.

Art. 14 : Sarà cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione annotare in un apposito Libro i nominativi e le generalità dei Soci, ripartiti secondo le loro varie categorie, e di tenere costantemente aggiornato tale elenco.

Gli elenchi dei Soci (Fondatori, Ordinari e Onorari) Restano esposti nella sede dell'Associazione

Art. 15 : Chi aspira ad essere socio deve farne domanda scritta; tale domanda deve essere presentata da un socio proponente. La domanda potrà essere accolta o respinta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 16 : Come sopra specificato, per entrare a far parte dell'Associazione come socio, il richiedente deve essere maggiorenne. Prima del compimento della maggiore età, i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno possono essere ammessi a partecipare ad eventuali attività promosse dall'Associazione, senza far parte della stessa come associati. In questo caso l'ammissione a partecipare a tali attività di fatto dovrà essere consentita dal Consiglio Direttivo con suo giudizio insindacabile, dietro autorizzazione scritta da parte di un genitore del giovane o, comunque, di chi esercita su di lui la potestà genitoriale. Tale ammissione dovrà essere limitata a singole attività o a determinati periodi di tempo.

Art. 17 : Ogni socio ha il dovere di uniformarsi al presente Statuto e all'Atto Costitutivo dell'Associazione, ai Regolamenti ad essi correlati, a quelli che in futuro venissero adottati, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle disposizioni date dai componenti del Consiglio nei limiti delle loro competenze.

Art. 18 : I Soci fondatori e Ordinari si obbligano a versare la quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, che ha validità annuale e si intende dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Nella prima applicazione del presente Statuto la quota associativa è fissata in 15.00 Euro e la validità è estesa fino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

Art. 19 : Partecipano alla vita associativa i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, a contribuire nei limiti del possibile alla realizzazione pratica delle manifestazioni in programma, a suggerire nuove iniziative ed a collaborare con idee e proposte al miglioramento dei progetti e degli intenti dell'Associazione. Dalla qualifica di socio si decade per dimissioni, per decesso, per indegnità, o nel caso di candidatura ad elezioni politiche o amministrative, oppure a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, qualora si turbi con il proprio comportamento l'armonia fra i Soci e si venga a mancare ai principi di civile convivenza. La decadenza deve essere comunicata al socio interessato mediante raccomandata AR.

Art. 20 : Il socio uscito per dimissioni, che desideri tornare a far parte dell'Associazione, è soggetto alle stesse formalità prescritte per i nuovi aspiranti.

Art. 21 : Nell'ordinaria adunanza generale annuale si rendono noti all'Assemblea i Soci decaduti e i nuovi iscritti.

Art. 22 : Gli associati, ai fini del "Palio" si aggregano in "**Contrade**" che corrispondono a realtà territoriali di Ostia Antica o limitrofe oppure ad associazioni del territorio, con analoghe finalità socio-culturali. Ogni "Contrada" elegge un suo "**Capitano**" che resta in carica per tre anni.

I capitani di contrada, oltre a possedere i requisiti citati, non dovranno ricoprire cariche istituzionali della associazione né candidarsi; pena la decadenza. Nella prima applicazione dello Statuto essi saranno nominati dal Consiglio Direttivo e resteranno in carica fino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

Art. 23 : Non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l'Associazione ed i volontari impiegati. A questi è dovuto soltanto il rimborso delle spese (sostenute per l'attività da essi prestata in quanto tali) contenuto nei limiti che il Consiglio Direttivo provvederà a fissare.

CAPO III : L'ASSEMBLEA

Art. 24 : Le Assemblee generali degli associati sono ordinarie e straordinarie.

Art. 25 : Le Assemblee ordinarie hanno luogo:

entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché per l'approvazione del programma annuale di attività;

entro il mese di novembre per il rinnovo delle cariche in scadenza nell'anno.

Art. 26 : Le Assemblee straordinarie sono chiamate a trattare e deliberare su argomenti diversi da quelli qui sopra previsti per le Assemblee ordinarie. Esse hanno luogo o per l'iniziativa del Consiglio o per istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea non avrà luogo se i richiedenti firmatari non saranno tutti presenti. Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione; il Consiglio Direttivo indirà l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni.

Art. 27 : I Soci sono invitati all'Assemblea con avviso scritto (posta prioritaria) o con e-mail, almeno 7 (sette) giorni lavorativi innanzi a quello fissato per l'Assemblea; nell'avviso saranno specificati gli argomenti posti all'ordine del giorno e, quando ne sia il caso, saranno richiamati gli articoli dello Statuto riguardanti la validità della costituzione dell'Assemblea e le modalità delle votazioni.

Art. 28 : Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso in cui anche

quest'ultimo sia assente, così come quando trattasi di eleggere il Consiglio Direttivo, sarà presieduta da un socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei votanti.

Art. 29 : L'adunanza ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci; in seconda convocazione (che potrà tenersi anche un'ora dopo la prima) con qualunque numero di intervenuti, salvo le disposizioni speciali degli articoli successivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza (metà più uno) dei presenti.

Art. 30 : Il socio, che non potesse partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta da lui firmata.

Un socio non potrà essere delegato a rappresentare più di un socio delegante.

Art. 31 : Quando si tratti di modificazione allo Statuto, l'Assemblea non potrà deliberare se non con la presenza della metà più uno dei Soci e le deliberazioni non saranno adottate senza l'approvazione di due terzi dei votanti. Il Presidente, assistito dal Segretario, si assicurerà del numero legale dei presenti e dichiarerà aperta la seduta.

Art. 32 : Il Presidente nominerà tre scrutatori per il controllo delle votazioni e, dove occorra, un segretario; aprirà la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 33 : Nessun altro argomento, oltre a quelli indicati nell'avviso di convocazione, potrà essere messo in discussione salvo che ci sia l'approvazione, a maggioranza assoluta, di eventuali mozioni d'ordine.

Art. 34 : Ogni socio ha facoltà di presentare una mozione d'ordine e di farla porre ai voti se sia appoggiata da almeno quattro soci presenti.

Art. 35 : Qualora più mozioni d'ordine siano state presentate, l'ordine della votazione è stabilito dal Presidente.

Art. 36 : Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale e a scrutinio segreto. Si fa per appello nominale quando sia chiesto da un socio, appoggiato da un terzo dei presenti, o quando due degli scrutatori dichiarino dubbio l'esito della votazione per alzata di mano. Si fa a scrutinio segreto quando trattasi di persona o quando un terzo dei presenti lo ritenga opportuno.

Art. 37 : Al termine delle elezioni il verbale dell'Assemblea generale viene sottoscritto dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori.

Art. 38 : Nelle deliberazioni aventi per oggetto resoconti finanziari si asterranno dal voto quelli che hanno preso parte alla relativa gestione.

CAPO IV : L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA

Art. 39 : L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un Segretario, da un Tesoriere e da un consigliere; tutti eletti dall'assemblea generale. A discrezione dell'Assemblea stessa, il numero dei consiglieri può essere portato fino a tre. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 40 : Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro invito del Presidente ordinariamente una volta al mese, straordinariamente quando lo creda opportuno o quando tre membri ne facciano richiesta (in questo caso la convocazione può essere fatta dal più anziano dei richiedenti); delibera sulle questioni personali a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Si decade da membri del Consiglio Direttivo dopo tre assenze continuative non giustificate.

Art. 41 : Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed a scopo consultivo, possono essere invitati alle periodiche riunioni i rappresentanti delegati da ciascuna "Contrada". Il Consiglio potrà invitare anche Soci esperti o esperti esterni, rappresentanti di associazioni, commercianti, enti ecc. che siano in grado di dare congrue informazioni utili a prendere le migliori decisioni per la buona riuscita delle varie edizioni del Palio.

Art. 42 : Tutte le Cariche previste dal presente Statuto durano tre anni e sono riconfermabili.

Art. 43 : Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 44 : Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione, cura l'esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni sulle domande di ammissione a socio; provvede al buon andamento dell'Associazione per tutti gli scopi enumerati nell'art. 1. Redige il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo che viene sottoposto all'Assemblea Ordinaria dei Soci. Cura l'organizzazione del Palio, come manifestazione annuale ricorrente, secondo le modalità allegate al presente Statuto, e delle altre manifestazioni programmate, prendendo iniziative idonee alla buona riuscita di esse. Adempie a quanto altro gli viene attribuito nel presente Statuto ed a qualsiasi altra esigenza non prevista.

Art. 45 : Nessuna spesa potrà essere ordinata dal Consiglio Direttivo che non sia iscritta sul bilancio approvato, a meno che non si tratti di urgente necessità e di utilità manifesta; anche in questo caso, tuttavia, dovrà essere data dettagliata informazione per la relativa approvazione all'Assemblea generale, nella prima seduta.

Art. 46 : Il Consiglio Direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale e ne ha la responsabilità. Appena entrato nell'esercizio delle sue funzioni, ne deve redigere un esatto inventario, con la relativa valutazione, in apposito registro. Alla fine dell'anno o durante lo stesso, verranno fatte le annotazioni del caso per avvenute variazioni negli oggetti inventariati. Se lo si riterrà opportuno, potrà essere nominato un **CONSEGNATARIO**.

Art. 47 : È vietato al Consiglio Direttivo alienare capitali sociali.

Art. 48 : Qualora per qualsiasi motivo uno dei membri del consiglio direttivo, ovvero uno dei nominati ad altre cariche di cui al presente Statuto, cessi di far parte del Consiglio direttivo o della detta sua altra funzione, verrà nominato un suo sostituto, con gli stessi criteri di nomina del cessato, e tale sostituto durerà in carica solo fino alla data in cui il sostituto sarebbe naturalmente cessato dalla funzione stessa.

Art. 49 : Qualora venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente (dimissionario o meno) o il più anziano tra i membri superstiti è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 50 : Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei **COORDINATORI** per aree di attività (ad esempio: equitazione, spettacoli, rapporti con le istituzioni ecc.)

Art. 51 : **IL PRESIDENTE** del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione; esegue e fa eseguire le delibere dell'Associazione e del Consiglio; riceve e firma la corrispondenza; firma insieme con il Tesoriere i mandati di pagamento e gli ordini di incasso, presiede le adunanze generali e quelle del Consiglio. Cura che i Consiglieri adempiano al loro compito. In caso di assenza del Presidente le sue mansioni saranno temporaneamente assolve dal Vice-Presidente.

Art. 52 : **IL SEGRETARIO** assiste alle sedute delle Assemblee e del Consiglio; redige e controfirma i verbali delle adunanze; è responsabile verso il Consiglio (che a sua volta è responsabile verso l'Associazione) dell'archivio sociale, degli atti e dei registri che gli sono affidati; minuta la corrispondenza; tiene il protocollo ed un ruolo dei Soci sempre al corrente; spedisce gli inviti per tutte le adunanze.

Art. 53 : **IL TESORIERE** riscuote le quote sociali e tutte le somme che perverranno all'Associazione da chicchessia a qualsivoglia titolo, in base agli ordini di incasso, controfirmati dal Presidente.

Provvede altresì ai pagamenti previsti nel bilancio, attraverso mandati sottoscritti anche dal Presidente.

Art. 54 : **IL TESORIERE** nel registro di cassa annoterà cronologicamente tutte le spese e tutte le riscossioni; registrerà tali incassi e pagamenti in modo che risultino sotto ogni capitolo del preventivo.

Art. 55 : **IL TESORIERE** prepara il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno a venire per l'approvazione del consiglio direttivo che deve avvenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 56 : Tutti i libri ed i registri contabili dovranno sempre essere mostrati a qualunque dei componenti del Consiglio che ne faccia richiesta e sottoposti al controllo dei Sindaci Revisori.

Art. 57 : **I REVISORI DEI CONTI** L'Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, il collegio dei Revisori dei Conti (in numero di tre, più due supplenti, che eleggono al loro interno il proprio Presidente). Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Entro 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, presentano al Consiglio Direttivo la propria relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 58 : **I PROBIVIRI** L'Assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, il collegio dei probiviri (in numero di tre, più due supplenti, che eleggono al loro interno il proprio Presidente). Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile.

CAPO V : DELLO SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 59 : Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci (convocata secondo le modalità previste dall'art.3) con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti, aventi diritto di voto.

Art. 60 : In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci delibererà la destinazione dei proventi dell'avvenuta liquidazione che, comunque, dovranno essere destinati al Comune ovvero ad istituti di beneficenza.

Art. 61 : Per tutto ciò che riguarda l'esplicazione e l'attuazione del presente Statuto e per ciò che riflette le norme della vita interna e giornaliera dell'Associazione in quanto non previsto e stabilito dallo Statuto sociale stesso, il Consiglio Direttivo compilerà e approverà un regolamento interno che lo chiarisca e integri, al quale i Soci dovranno uniformarsi. Per ciò che non è esplicitamente contemplato nel presente Statuto, saranno applicabili le vigenti norme del Codice Civile.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

Maddalena Spina. *Maddalena Spina* Franca D'Angelo. *Franca D'Angelo*
 Aldo Mazza. *Aldo Mazza* Loredana Cavadini. *Loredana Cavadini*
 Paolo Bondi. *Paolo Bondi* Tommaso Forlani. *Tommaso Forlani*
 Domenico Tarroni. *Domenico Tarroni* Menghini Rita. *Menghini Rita*
 Anna Maria Manca. *Anna Maria Manca* Loredana Zoino. *Loredana Zoino*
 Merolli Gianni. *Merolli Gianni* Agostino Maresca. *Agostino Maresca*
 Ramazzotti Fabrizio. *Ramazzotti Fabrizio* Orecchini Gabriele. *Orecchini Gabriele*
 Papetti Giuseppe. *Papetti Giuseppe* Rauso Daniele. *Rauso Daniele*
 Partesano Claudia. *Partesano Claudia*

